

DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA

Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale *ad experimentum*

Art. 1 - Costituzione

Nella Parrocchia è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) secondo il presente statuto.

Art. 2 - Natura

Secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II e le disposizioni del Diritto Canonico, nello stile di una chiesa sinodale, compito del CPP è promuovere l'attività pastorale (can. 536) in comunione con il Vescovo, il Presbiterio Diocesano e il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD), quale promotore di comunione e di partecipazione. È un organismo rappresentativo della comunità parrocchiale, segno di comunione, strumento attivo di partecipazione e di corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione di rendere viva e cosciente la fede cristiana e più diffusa la corresponsabilità. Sarà luogo di ascolto profondo del territorio, di discernimento, di progettualità e di verifica.

Art. 3 - Finalità

Il CPP studia, programma, verifica l'azione pastorale della comunità sia per ciò che riguarda la crescita nella fede sviluppando la coscienza pastorale dei laici e dei consacrati sia per ciò che riguarda la missione armonizzando la comunione e la corresponsabilità. Le sue azioni sono quelle di consigliare, partendo dall'ascolto delle domande, coordinare, intervenire nei diversi ambiti della vita ecclesiale e sociale del territorio.

Art. 4 - Durata

Il CPP dura in carica 5 anni. I consiglieri possono essere rieletti per un altro quinquennio e non oltre se non dopo l'interruzione del quinquennio. Eventuali eccezioni saranno concordate con il Vescovo.

Il CPP non interrompe la sua attività con il cambiamento del parroco ma resta *in munere* per un anno dopo la nomina del nuovo parroco o amministratore parrocchiale. Dopo quella data potrà essere confermato o rinnovato per intero.

Il CPP può essere sciolto, per gravi e documentati motivi, in qualunque momento dal Vescovo, sentito il parroco.

Art. 5 - Membri

Fanno parte del CPP:

- come membri di diritto: il parroco, i presbiteri e i diaconi presenti nel territorio parrocchiale, un rappresentante dei ministri istituiti, un rappresentante di ogni comunità religiosa maschile e/o femminile presente nel territorio della parrocchia, una rappresentante dell'*Ordo Virginum* qualora sia presente in parrocchia, il presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale, un rappresentante di Movimenti e Associazioni che fanno parte della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) e che abbiano una presenza significativa in parrocchia, un rappresentante del Consiglio Parrocchiale

per gli Affari Economici (CPAE), almeno 1 dei 3/5 membri che rappresentano la parrocchia al Consiglio Pastorale di Vicaria (CPV).

- come membri eleggibili nella lista non manchino persone che svolgono servizi rispondenti alle nuove sfide che interpellano la vita della comunità e, qualora se ne avvertisse la necessità, anche membri che rappresentino le diverse parti, zone o frazioni del territorio su cui insiste la parrocchia.

In ogni caso i membri eletti devono essere almeno pari ai membri di diritto.

- il parroco, successivamente alle elezioni, ha la facoltà di designare altre persone in numero non superiore a tre.

Art. 6 - Requisiti dei membri

- Essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica (Can. 512 §1).
- Distinguersi per fede sicura, buoni costumi, prudenza (Can. 512 §3).
- Aver completato l'Iniziazione Cristiana.
- Aver compiuto il 16° anno di età.
- Abitare nella parrocchia o operare stabilmente in essa da almeno due anni.
- Partecipare alla vita e alla missione della Chiesa in parrocchia e in diocesi.
- Non ricoprire cariche politiche (ad es.: mandato parlamentare, assemblee elettive nelle regioni ed enti locali a qualsiasi livello, incarichi decisionali di partito o di organizzazioni che perseguono finalità direttamente politiche).

Art. 7 - Dimissioni, rimozione o decadenza dei membri

Le dimissioni di un membro del CPP vengono presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

Un membro non può essere rimosso se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dal Vescovo. La rimozione è di competenza del Vescovo.

Un membro può essere dichiarato decaduto dal CPP:

- per mancanza dei requisiti di cui all'Art. 6;
- per cessazione dell'incarico nel caso di membro di diritto;
- per assenza senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate.

La decadenza deve essere dichiarata dal CPP e notificata per iscritto all'interessato dal segretario.

I consiglieri dimissionari, rimossi o decaduti saranno sostituiti, se sono membri eletti, da chi immediatamente li segue per il numero di voti; se si tratta di membri nominati dal parroco con altre persone scelte dallo stesso.

Art. 8 - Sedute

Il CPP si riunisce in seduta almeno quattro volte l'anno per la programmazione e per la verifica e ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei membri. Ad ogni seduta viene premesso un breve momento di preghiera. È bene che tutti gli anni il CPP dedichi una giornata alla propria formazione e alla preparazione del piano pastorale parrocchiale valorizzando e verificando la coerenza con il piano pastorale diocesano e il lavoro del Consiglio Pastorale di Vicaria; occorre tener conto del lavoro che si svolge in Metropolia (Pesaro, Urbino, Fano), in Regione e a livello nazionale.

Art. 9 - Funzione della Presidenza e rapporto Consiglio Pastorale Parrocchiale-Parroco

Il presidente del CPP è il parroco (can. 536 §1).

La presidenza è composta: dal presidente, da un segretario e da due membri che saranno eletti dal Consiglio al suo interno.

Spetta alla presidenza collegialmente convocare il CPP, fissare l'ordine del giorno di ciascuna riunione e indicare un moderatore della discussione.

Il segretario dirama la convocazione con l'ordine del giorno, raccoglie la documentazione dei lavori e cura il registro dei verbali.

Il CPP può promuovere la costituzione di una o più commissioni (catechesi, carità, liturgia, cura del creato, fraternità...) con la partecipazione anche di fedeli che, aventi i requisiti di cui all'art. 6, non fanno parte del CPP, al fine di studiare e/o realizzare iniziative di rilievo.

Il CPP propone iniziative ed esprime pareri in ordine alla vita della comunità parrocchiale.

Il parroco li ascolta e li accoglie, a meno che abbia motivi prevalenti in contrario (cfr Can. 127 §2,2°). Qualora fosse opportuno, il parroco si riserva di presentare al CPP quelle motivazioni che possono essere rese di dominio pubblico.

Il parroco è tenuto a presentare ai fedeli le decisioni prese come frutto del pensiero del CPP.

Le iniziative di grande rilevanza per essere attuate devono trovare un grande consenso all'interno del CPP.

Il CPP può accertare la verità del pensiero comune attraverso votazioni segrete, chieste dal presidente oppure da un terzo dei membri.

Art. 10 - Rapporti con l'assemblea parrocchiale

Quando lo si ritiene opportuno, il parroco e il CPP convocano l'Assemblea parrocchiale. In tal caso il CPP ha il compito di esporre le linee fondamentali del piano pastorale annuale della parrocchia, di informare circa le principali iniziative parrocchiali, di richiedere un parere su eventuali questioni di interesse generale e per le quali risulta necessaria la collaborazione dell'intera comunità parrocchiale.

Art. 11 - Possibilità di Consigli Pastorali Interparrocchiali

In particolari condizioni, come ad esempio per prassi già consolidata o per la presenza di piccole comunità di fedeli sotto la guida di un unico presbitero, il parroco può proporre al Vescovo la creazione di un Consiglio Pastorale Interparrocchiale (CPI) da formarsi utilizzando i criteri sopra descritti e aventi per popolazione la somma delle singole realtà.

Art. 12 - Interpretazione autentica e validità dello Statuto

L'interpretazione autentica del presente Statuto con le sue Linee Guida è di competenza del Vescovo.

Il presente Statuto con le sue Linee Guida è dato *ad experimentum* per un quinquennio.

I CPP possono proporre al Vescovo modifiche con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica del Vescovo.

Art. 13 - Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e le sue Linee Guida si applicheranno le norme del Diritto Canonico.

Linee Guida per il Consiglio Pastorale Parrocchiale

1. Per quanto riguarda il numero dei membri eleggibili

Il numero dei membri eleggibili, di cui all'articolo 5 dello Statuto, sarà determinato in rapporto agli abitanti:

- fino a 800: da 4 a 9 membri;
- da 800 a 3000: da 6 a 12 membri;
- da 3000 a 5000: da 10 a 15 membri;
- oltre 5000: da 13 a 18 membri.

2. Per quanto riguarda la modalità delle elezioni

- Data l'importanza del raccordo temporale tra la durata dei CPP e del CPD (di conseguenza anche il CPV), il Vescovo stabilisce per tutta la diocesi il periodo delle elezioni per il rinnovo del CPP, di norma, nel primo semestre dell'anno in cui viene rinnovato il CPD e prima del rinnovo dei CPV.
- Per le elezioni si formerà una commissione elettorale composta dal parroco e da quattro membri individuati dal CPP al suo interno. Il parroco è presidente della commissione elettorale e nomina un segretario che organizza e verbalizza, e gli scrutatori. Se non ci fosse ancora il CPP è il parroco che sceglie alcuni fedeli.
- Per essere elettori occorre abitare nella parrocchia o operare stabilmente in essa; aver compiuto il 16° anno di età; essere in comunione con la Chiesa.
- I candidati individuati dalla comunità, che hanno manifestato la loro disponibilità, sono iscritti a cura del segretario in una lista unica che sarà affissa alle porte della chiesa almeno dieci giorni prima delle elezioni. È bene che i nominativi della lista siano almeno superiori di un terzo di quelli da eleggere.
- Si voterà nelle immediate vicinanze della chiesa o al suo ingresso e il seggio elettorale sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato alla domenica sera.
- Il voto verrà espresso segnando una croce sulla scheda accanto al nome del candidato prescelto. Ognuno potrà esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 dei membri da eleggere.
- Nel caso di piccole parrocchie con un solo parroco, si possono trovare modalità diverse adatte al contesto, previo confronto e condivisione con la Segreteria del CPD e in accordo con il Vescovo.

Appendice per le parrocchie che hanno il CPP in carica

In questa fase transitoria, qualora nelle parrocchie sia presente il CPP eletto da meno di due anni, vista la coerenza con le indicazioni dello Statuto e delle Linee Guida indicate dal Vescovo, ed eventualmente fatti i doverosi aggiustamenti, avrà dal 19 aprile 2020 la durata di 5 anni per adeguarsi al cammino comune.



Alfonso Invernizzi